

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

condiviso dai magistrati della Corte e della Procura Generale,
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e dalla Camera Penale di Milano

La necessità di realizzare nel modo più ampio possibile l'equilibrio tra efficienza, qualità ed efficacia della giurisdizione e di rafforzare l'impegno di tutti attraverso il più proficuo studio dei fascicoli, la più attenta preparazione delle requisitorie e delle arringhe, la più adeguata ponderazione del giudizio, impongono di concentrare l'attività di ciascuno in funzione del concreto sviluppo delle udienze e di evitare inutili dispersioni di energie nell'esame di procedimenti la cui celebrazione richieda un differimento o in estenuanti attese in udienza.

Nella consapevolezza che, nei rispettivi ruoli di ciascuno, l'impegno di tutti alla messa in pratica di prassi attente a valorizzare il buon esercizio della giurisdizione costituisce un mezzo concreto e reale per assicurare un giusto processo, contraddistinto da un percorso che si muova *"secondo criteri di efficienza, ridando respiro ai momenti della ricostruzione probatoria del fatto, della verifica dell'ipotesi di accusa e dell'accertamento della verità <al di là di ogni ragionevole dubbio>, nel contraddittorio fra le parti e nel rispetto delle essenziali e irrinunciabili garanzie difensive"* (cfr. Relazione del Presidente della Corte d'Appello di Milano sull'amministrazione della giustizia nel Distretto, 25 gennaio 2014), si indicano le seguenti linee operative:

A. Sull'atto d'appello e sul decreto di citazione a giudizio

- ▶ Fissazione delle udienze nel decreto di citazione in due fasce orarie, una alle ore 9,15 e una alle ore 11,15, la prima per i processi più semplici e/o per i quali gli avvocati hanno già fatto sapere di volersi riportare ai motivi di appello, la seconda per gli altri procedimenti. La valutazione del peso di ogni processo è svolta dal Presidente della Sezione, in base alla rilevanza della sentenza di primo grado, alla complessità dei fatti e delle argomentazioni di diritto, al numero degli imputati e delle imputazioni
- ▶ Trattazione prioritaria, in apertura di ogni fascia, dei procedimenti che devono essere rinviati per irregolare costituzione delle parti o a seguito di istanze di differimento, dei procedimenti con imputati detenuti, nonché dei procedimenti per i quali i difensori comunicano, anche in udienza, di volersi riportare ai motivi di appello

- ▶ Impegno dei difensori a comunicare anche alla segreteria della Procura Generale le proprie istanze di rinvio, ove concernenti impedimenti già noti prima dell'udienza
- ▶ Espressa indicazione, nel decreto di citazione, del fatto che le comunicazioni informali alla Cancelleria (di rinvii, ragioni di impedimento o altro...) dovranno essere effettuate dai difensori a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica di ogni Sezione (per esempio, *sezioneterzapenale.ca.milano@giustizia.it*). All'atto del deposito dell'atto d'appello i difensori indicano la propria mail o PEC, al fine di consentire le comunicazioni informali dalla Cancelleria a loro dirette
- ▶ Indicazione nell'atto di appello di eventuali modifiche dei difensori nominati dall'imputato e del domicilio dello stesso, ove conosciuto
- ▶ Impegno del Presidente del Collegio a verificare in tempo utile la regolarità delle notifiche effettuate, al fine di informare i difensori e la Procura Generale (all'indirizzo di posta elettronica *maria.marzano@giustizia.it*) in ordine a eventuali omesse o tardive notifiche, di cui l'Ufficio è a conoscenza
- ▶ Indicazione nel decreto di citazione, nel caso di procedimenti che prevedibilmente richiedono più udienze, delle relative date
- ▶ Ove possibile, il collegio investito dell'istanza di rinvio (corredata del parere del Procuratore Generale e del consenso degli altri difensori) provvede prima dell'udienza. In caso di accoglimento dell'istanza, la data del rinvio è comunicata in udienza
- ▶ Necessità che i fascicoli di primo grado siano corredati da indice idoneo. In mancanza, il Presidente di sezione informa il Presidente della Corte d'Appello per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
- ▶ Le cancellerie indicano alle parti il luogo di deposito dei fascicoli, assicurandone l'accesso almeno venti giorni prima dell'udienza.

B. Sull'udienza

- ▶ Durante l'udienza, i giudici e le parti sono tenuti ad indossare toga e bavaglino e a mantenere un comportamento coerente con la dignità delle rispettive funzioni
- ▶ I consiglieri relatori, salvo diverso accordo delle parti, svolgono sempre la relazione, da effettuarsi in termini concisi, completi e precisi. I componenti del collegio debbono avere piena conoscenza della sentenza appellata e dei motivi di appello

- ▶ Il collegio valuta l'opportunità di risolvere immediatamente le questioni concernenti la rinnovazione delle prove, ove il difensore lo richieda
- ▶ In caso di procedimenti complessi, con più udienze calendarizzate (avuto precipuo riguardo al numero di imputati e/o di reati), il collegio valuta l'opportunità di decidere subito anche sulle altre eccezioni preliminari
- ▶ Prima della discussione il Presidente o il giudice relatore può indicare alle parti specifici temi che meritano un particolare approfondimento
- ▶ Le istanze di libertà personale che non evidenziano particolare complessità, presentate dalle parti durante la discussione, vanno decise di regola contestualmente al dispositivo della sentenza
- ▶ Al termine della discussione il Presidente comunica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio
- ▶ In caso di imputati detenuti, all'atto della redazione del dispositivo è emesso l'ordine provvisorio di scarcerazione ed è indicato il termine della custodia cautelare. Le relative date sono annotate sulla copertina del fascicolo
- ▶ I Presidenti sollecitano le cancellerie alla tempestività nell'emissione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, con comunicazione all'Ufficio Esecuzione.

Milano, 16. 10. 2014

Il Presidente della Corte d'Appello



Il Procuratore Generale della Repubblica



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente della Camera penale

